Viene ora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Crispi che è il seguente:

« Art. 3. Saranno stabiliti con decreto reale gli onori da rendersi al Sommo Pontefice ed ai capi delle associazioni religiose riconosciute dallo Stato. Alla persona del Sommo Pontefice Pio IX, saranno conservati gli onori reali. »

Chiedo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

CRISPI. Dopo l'ultima votazione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo sostitutivo del deputato Mancini:

« Art. 3. Al Sommo Pontefice saranno prestati nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciute dagli altri Governi.

« Potrà egli, a solo scopo di decoro e custodia dei palazzi indicati nell'articolo 5, usare nell'interno dei medesimi di proprie guardie, senza eccedere il loro numero ordinario e consueto. »

MANCINI. Mi associo a quello degli onorevoli Ruspoli e altri deputati romani.

PRESIDENTE. Verremo all'articolo della Commissione e si procederà per divisione, mettendo ai voti prima il primo comma che non ha emendamenti; al secondo comma poi ci sarà l'emendamento degli onorevoli Cencelli e Ruspoli, e quindi l'aggiunta dell'onorevole Fambri.

Leggo il primo comma dell'articolo 3:

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici. »

Pongo ai voti questo primo comma.

(La Camera approva.)

Il secondo comma è così concepito:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette sinora alla sua persona, ed alla custodia dei palazzi di cui all'articolo 5. »

VALERIO. Prima c'è l'emendamento.

PRESIDENTE. Ma non ho finito!

L'onorevole Fambri propone che all'articolo terzo, in fine del secondo alinea siano aggiunte le seguenti parole:

« La sola guardia nobile potrà accettare militi non italiani. »

Onorevole Fambri, ella ha variato l'emendamento. Bisogna quindi che dia la precedenza all'emendamento proposto dagli onorevoli Cencelli e Ruspoli, come il più largo.

FAMBRI. Va bene.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dagli onorevoli Cencelli, Ruspoli ed altri, è il seguente:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili addette sinora alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del regno. »

Metto ai voti quest'emendamento.

(*Segue la prova e la controprova.*)

Il risultato essendo dubbio, si ripeterà la votazione.

LAZZARO. L'appello nominale! (*Vivi rumori a destra*)

PRESIDENTE. Non si può variare: la questione è già stata sciolta più volte.

(Dopo seconda prova e controprova, la Camera adotta l'emendamento.)

Dunque l'articolo rimane composto del primo comma proposto dalla Commissione, e del secondo proposto dagli onorevoli Ruspoli, Cencelli ed altri.

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Sineo, poichè quella dell'onorevole Fambri s'intende ritirata.

FAMBRI. Per conseguenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo propone la seguente aggiunta:

« Nel tempo di guerra il Governo potrà sospendere l'esercizio di questa facoltà. » (*Rumori incessanti*)

Non leggo, se non fan silenzio.

« In questo caso la guardia della persona del Pontefice e la custodia dei suoi palazzi sarà affidata alla guardia nazionale. »

SINEO. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora si verrà alla votazione complessiva dell'articolo terzo.

È stato chiesto l'appello nominale.

Voci. No! no! È inutile!

PRESIDENTE. Lo ritirano?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo complessivo, composto nel modo stato da me testè detto.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 3[4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.